COMMISSIONE V

BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

13.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 1988

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **GEROLAMO PELLICANÒ**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

Pellicanò Gerolamo, *Presidente* 3

Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Provvedimenti organici per la Calabria (2052);

Tassone ed altri: Interventi per lo sviluppo della regione Calabria (1366) 3

Pellicanò Gerolamo, *Presidente* 3, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Battaglia Pietro, *Relatore* 6, 7, 8, 9, 10, 14 16, 17, 18, 19, 20, 22

Ciconte Vincenzo 13, 15

Coloni Sergio 21

PAG.

De Julio Sergio 6, 9, 10, 17, 18, 20, 22

Garavini Andrea Sergio 10, 12, 18, 20, 22

Lavorato Giuseppe 21

Mangiapane Giuseppe 18, 19

Noci Maurizio 14

Nucara Francesco 13, 14, 19

Nucci Mauro Anna Maria 10, 14, 21

Orsini Gianfranco 11, 13

Pujia Carmelo, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 7, 8, 10, 16, 19, 20

Valensise Raffaele 7, 8, 11, 13, 21

Zavettieri Saverio 7, 8, 10, 12, 13, 15

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 19.

MARIA TADDEI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Marianetti, D'Ambrosio, Reichlin e Minucci sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Barbalace, Lauricella, Ciconte e Lavorato.

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti organici per la Calabria (2052); e della proposta di legge Tassone ed altri: Interventi per lo sviluppo della regione Calabria (1366).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Provvedimenti organici per la Calabria »; e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Tassone ed altri: « Interventi per lo sviluppo della regione Calabria ».

Nella seduta odierna dobbiamo procedere all'esame degli articoli, degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi accantonati in precedenza.

Per chiarezza ricordo che avevamo accantonato gli articoli 1, 2, 8, 10, 12, 21, 22, nonché gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi ad essi relativi.

Do lettura dell'articolo 1 nel nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto:

CAPO I.
INTERVENTI IDROGEOLOGICI, FORESTALI ED INFRASTRUTTURALI

ART. 1.

(Piano organico di tutela idrogeologica, di risanamento e valorizzazione forestale e ambientale).

1. La regione Calabria predispone entro 16 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e realizza per l'intero territorio regionale uno o più piani di bacino idrografico da coordinare con progetti regionali e con altri interventi statali e comunitari, da attuare con programmi triennali a decorrere dal 1988 e finalizzato alla conservazione e valorizzazione delle risorse naturali, con particolare riguardo alle zone interne, mediante l'esecuzione di interventi mirati a realizzare:

a) la tutela dell'ambiente naturale e conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale;

b) la salvaguardia, anche in senso qualitativo, e la regolamentazione dell'ambiente idrico nonché il migliore assetto idrogeologico dei bacini idrografici e delle falde acquifere in funzione della destinazione d'uso del territorio;

c) il consolidamento e il trasferimento degli abitati soggetti a fenomeni di dissesto idrogeologico e l'adeguamento antisismico di quelli individuati totalmente o parzialmente ad alto rischio.

2. Il piano o i piani di bacino sono adottati dalla regione e quindi trasmessi al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

3. Il piano di bacino di cui al presente articolo ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificati e programmati gli interventi diretti a garantire la conservazione, la difesa e la valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque sulla base delle caratteristiche ambientali del territorio interessato.

4. Il piano di bacino individua le priorità degli interventi in relazione alla gravità del dissesto e del loro organico sviluppo nel tempo e contiene comunque:

a) il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico e delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali nonché dei vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, relativi al bacino;

b) l'individuazione e la quantificazione delle situazioni di degrado del sistema fisico in atto e potenziali nonché delle relative cause.

5. Le previsioni e le prescrizioni del piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di disposizioni dichiarate dallo stesso piano di bacino di tale efficacia.

6. Il piano o i piani di bacino ed i programmi triennali di attuazione sono approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il primo programma di attuazione è presentato contestualmente al piano o piani di bacino ed i successivi entro il 30 giugno di ciascun anno. Entro la stessa data è presentato il rendiconto finanziario relativo all'anno precedente, corredato da una dettagliata relazione sui risultati conseguiti.

7. I programmi di attuazione sono predisposti dalla regione e articolano gli interventi specifici, individuano i soggetti preposti alla loro attuazione, ne determinano le modalità ed i costi e stabiliscono i criteri di esecuzione, in relazione anche ad un contingente massimo di giornate lavorative da impiegare, nonché le varie fonti di finanziamento da utilizzare, destinando alle spese di investimento le economie determinatesi in conseguenza della progressiva diminuzione del numero degli operai idraulico-forestali iscritti negli elenchi di cui al decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442.

8. Per la redazione del piano o dei piani di bacino e dei programmi di attuazione la regione può avvalersi, anche mediante convenzioni, del Corpo forestale dello Stato, degli uffici di altre amministrazioni pubbliche, dei consorzi di bonifica, degli enti pubblici, degli enti locali, degli istituti universitari della Calabria, di società specializzate in materia, nonché di liberi professionisti locali.

9. Le spese per la redazione del piano e dei programmi sono a carico del contributo di cui all'articolo 5.

10. In caso di mancata presentazione, da parte della regione, del piano o dei piani di bacino e dei programmi nei termini indicati, alla predisposizione degli stessi provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno avvalendosi del Dipartimento per il Mezzogiorno.

11. Gli interventi di cui al presente articolo sono integrativi rispetto a quelli ordinari e straordinari previsti da altre leggi secondo gli indirizzi della programmazione economica nazionale.

12. Sono fatte salve le competenze del Ministero dei lavori pubblici in materia di opere idrauliche nei bacini a carattere interregionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1977, n. 354.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al titolo, sostituire la parola: forestale *con la seguente:* ambientale.
1. 2.

De Julio.

Al comma 1, sostituire le parole da: è autorizzata *fino alle parole:* e a realizzare, *con le seguenti:* predispone ed approva entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 3.

De Julio.

Al comma 1, dopo la parola: predisporre, *aggiungere:* e ad approvare
1. 11.

Schettini, Garavini, Lavorato, Samà, Ciconte.

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: incremento, *aggiungere le seguenti:* e la manutenzione.
1. 4.

De Julio.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: tutela *con le seguenti:* tutela la valorizzazione.
1. 5.

De Julio.

All'articolo 1, comma 1, dopo il punto e), *aggiungere il seguente:*

f) Nelle zone di cui al successivo articolo 6-*bis* o nel territorio del parco nazionale della Calabria il piano dovrà coordinarsi con gli altri interventi previsti dalla presente legge dando priorità a quelli destinati alla preservazione delle zone di maggior pregio ambientale o maggiormente degradate. Per tali ambiti territoriali nel numero specificato nei programmi annuali esecutivi, è consentita l'utilizzazione degli operai idraulico-forestali in compiti di controllo e di salvaguardia che riguardino anche la flora e la fauna.
1. 1.

Tamino, Russo Franco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il piano generale ed i programmi annuali esecutivi individueranno, tenuto conto degli strumenti urbanistici approvati ed in armonia con il piano paesistico di cui alla legge n. 431 del 1985, le destinazioni provvisorie e definitive del territorio di ciascun bacino idrografico, ne rileveranno le caratteristiche geopedologiche ed i rischi di frane, le risorse idriche utilizzate e le relative modalità d'uso, il completamento delle opere di difesa già eseguite, e indicheranno le opere integrative da compiersi ai fini della difesa idrogeologica, della correzione dei terreni contermini, del consolidamento e dell'eventuale trasferimento di zone abitate, nonché gli interventi forestali ed agro-pastorali necessari a migliorare la produttività delle coperture vegetali e delle relative utilizzazioni. Per quanto riguarda le opere di cui alla lettera *c)* del precedente comma 1, i piani dovranno contenere mappe di vulnerabilità del patrimonio edilizio dei comuni interessati, accompagnate da programmi di adeguamento antisismico degli edifici pubblici.
1. 6.

De Julio.

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: Il piano generale ed i programmi annuali esecutivi approvati dalla regione Calabria, ivi compresi quelli indicati al comma 1 dell'articolo 2, sono presentati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'ambiente, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Il CIPE, integrato per tale adempimento con il presidente della giunta regionale della Calabria, verificata la coerenza del piano e dei programmi annuali esecutivi con le finalità della presente legge, dispone l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 del successivo articolo 5.
1. 7.

De Julio.

All'articolo 1, comma 6, sostituire il primo periodo con i seguenti: Il piano generale ed i programmi annuali esecutivi approvati dalla regione Calabria, ivi compresi quelli indicati al comma 1 dell'articolo 2, sono presentati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'ambiente, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Il CIPE, integrato per tale adempimento con il presidente della giunta regionale della Calabria, verificata la coerenza del piano e dei programmi annuali esecutivi con le finalità della presente legge, dispone l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 del successivo articolo 5.
1. 13.

Ciconte, Schettini, Garavini, Lavorato, Samà.

All'articolo 1, comma 7, dopo le parole: giornate lavorative, *aggiungere le seguenti:* non superiore a quello del 1983, *e sopprimere il resto del comma dalla parola:* destinando *alla fine.*
1. 16.

Zavettieri.

Al comma 8, sostituire le parole: la regione può avvalersi *con le seguenti:* la regione, tenendo anche conto delle indicazioni e delle proposte formulate dagli enti locali, può avvalersi.
1. 8.

De Julio.

Al comma 8, dopo la parola: società, *aggiungere le seguenti:* private o.
1. 9.

De Julio.

Al comma 8, sopprimere le parole: di società private o a partecipazione statale specializzate in materia.
1. 17.

Valensise, Parlato, Mennitti.

Al comma 8 dopo le parole: liberi professionisti *aggiungere:* anche su indicazioni degli ordini professionali locali.
1. 18.

Valensise, Parlato, Mennitti.

Al comma 8, sopprimere la parola: locali.
1. 10.

De Julio.

Al comma 11 sostituire la parola: integrativi *con la parola:* aggiuntivi.
1. 19.

Valensise, Parlato, Mennitti.

Ricordo che l'articolo 1 è conforme al parere vincolante espresso dall'VIII Commissione ambiente; pertanto, se gli emendamenti all'articolo 1 del testo del Comitato ristretto venissero approvati, sarebbe necessario inviarli all'VIII Commissione per l'espressione di un nuovo parere.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore.* Sulla base delle osservazioni svolte dal presidente, esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1, poiché il testo approvato dal Comitato ristretto è stato ampiamente discusso ed accettato all'unanimità.

SERGIO DE JULIO. Ritengo che l'emendamento 1. 10, di cui sono firmatario, non rientri tra quelli la cui materia è di competenza della Commissione ambiente; dunque, sono dell'opinione che la sua approvazione non attiverebbe l'impedimento costituito dal parere vincolante.

Non credo sia opportuno approvare una legge che vincoli la Calabria a rivolgersi, per la redazione dei piani di bacino e dei programmi di attuazione, soltanto a « professionisti locali ». In sede di Comitato ristretto, si era appunto convenuto di sopprimere al comma 8 la parola « locali » che invece ritroviamo presente nel testo pubblicato: probabilmente si tratta di una disattenzione.

PRESIDENTE. Concordo con l'onorevole De Julio sul carattere non vincolante del parere dell'VIII Commissione sul punto considerato.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore*. Condivido il parere espresso dal presidente e dall'onorevole De Julio: infatti, il Comitato ristretto aveva accettato l'emendamento proposto da quest'ultimo.

Pertanto, confermo il mio parere contrario sugli emendamenti 1. 1, 1. 11, 1. 16, 1. 17, 1. 18 e 1. 19 ed esprimo parere favorevole sull'emendamento De Julio 1. 10. Inoltre, sono da ritenersi assorbiti dal testo del Comitato ristretto gli emendamenti 1. 2, 1. 3, 1. 4, 1. 5, 1. 6, 1. 7, 1. 13, 1. 8 e 1. 9.

CARMELO PUJIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

RAFFAELE VALENSISE. Dichiaro che voterò contro l'emendamento 1.10 perché i « professionisti locali » fino ad ora purtroppo si sono sentiti non dico defraudati, ma pretermessi rispetto ad altri ordini professionali, in occasione del conferimento degli incarichi.

A tal fine, ho presentato un emendamento tendente a sostituire l'indicazione di liberi professionisti con l'espressione: « anche su indicazione degli ordini professionali locali » che consente, a mio avviso, di superare le perplessità che possono sussistere dal punto di vista giuridico e forse anche costituzionale, in ordine al testo del Comitato ristretto. Nel caso in cui la mia proposta emendativa non venisse accolta, auspico l'accoglimento di un ordine del giorno che impegni il Governo affinché gli ordini professionali locali siano coinvolti nelle opere da realizzare a seguito dell'approvazione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Tamino e Franco Russo 1. 1.

Poiché i firmatari non sono presenti, s'intende che vi abbiano rinunziato.

Pongo in votazione l'emendamento Schettini ed altri 1. 11, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Zavettieri 1. 16, sul quale il relatore ed il Governo hanno espresso parere contrario nella considerazione che una sua eventuale approvazione ne richiederebbe l'invio alla VIII Commissione per il parere.

SAVERIO ZAVETTIERI. Lo ritiro, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Valensise ed altri 1. 17, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Valensise ed altri 1. 18.

RAFFALE VALENSISE. L'approvazione di questo emendamento non dovrebbe comportarne l'invio all'VIII Commissione per il parere.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore*. Se abbiamo accettato di sopprimere l'aggettivo « locali » è stato al fine di provincializzare il lavoro svolto nella regione. Ribadisco pertanto il mio parere contrario all'emendamento.

CARMELO PUJIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi associo al parere del relatore.

RAFFAELE VALENSISE. Invito i colleghi a votare a favore perché in un progetto di legge recante provvedimenti organici per la regione Calabria si deve tener conto delle realtà esistenti sul territorio, il che sarebbe gratificante per gli ordini professionali locali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Valensise ed altri 1. 18, non accettato del relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento De Julio 1. 10, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Valensise ed altri 1. 19.

RAFFAELE VALENSISE. L'emendamento 1. 19, che al comma 11 sostituisce la parola « integrativi » con la parola « aggiuntivi », tende a chiarire meglio la natura dell'intervento. Infatti, il termine «aggiuntivi » contiene già in sé il concetto di « integrativo », mentre può non essere vero il contrario.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore.* Ribadisco il mio parere contrario sull'emendamento 1. 19.

CARMELO PUJIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Anche il Governo conferma il suo parere contrario sull'emendamento 1. 19.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Valensise ed altri 1. 19, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 nel nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto.

ART. 2.

(Coordinamento e gestione degli interventi).

1. In attesa dell'approvazione del piano o dei piani di cui all'articolo 1 per la tutela e il risanamento ambientale, per l'incremento del patrimonio forestale, da collegare alla sua razionale utilizzazione, anche industriale, per il miglioramento e la trasformazione zootecnica, per la prevenzione contro gli incendi e la valorizzazione turistica, la regione redige entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge uno o più programmi di tutela e valorizzazione, anche economica, dei territori, corredati dalla documentazione cartografica ed analitica delle consistenze produttive, che individuano, tra l'altro, le caratteristiche e l'efficacia delle coperture vegetali, gli obiettivi riproduttivi e di utilizzazione industriale, i mezzi finanziari occorrenti e gli strumenti attuativi e gestionali in maniera permanente. I programmi, per informazione, sono trasmessi al Ministero dell'ambiente.

2. La regione, con propria legge, stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure ed i soggetti per il coordinamento generale degli interventi forestali di conservazione, di gestione e di valorizzazione, anche economica e produttiva, del patrimonio boschivo regionale, utilizzando e qualificando il personale che attualmente opera nel settore forestale.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 2, al comma 1, sostituire le parole da: razionale *a:* redige *con le seguenti:* razionale utilizzazione produttiva, la regione redige ed approva.

2. 1

De Julio.

All'articolo 2, al comma 2, sostituire la parola: stabilisce *con la seguente:* costituisce *e le parole:* strutture istituzionali *con le seguenti:* una agenzia.

2. 6.

Zavettieri.

Ricordo ai colleghi che l'articolo 2 è conforme al parere vincolante espresso dall'VIII Commissione.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore.* Invito l'onorevole Zavettieri a ritirare l'emendamento 2. 6, mentre risulta assorbito nel testo del Comitato ristretto l'emendamento De Julio 2. 1.

SAVERIO ZAVETTIERI. Accolgo l'invito del relatore e ritiro il mio emendamento 2. 6.

SERGIO DE JULIO. Concordo con la valutazione del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 8, di cui ho già dato lettura nella seduta di ieri, durante la quale avevamo accantonato l'emendamento 8. 14, che risulta così riformulato:

All'articolo 8, sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. Per tutta la durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, l'intero territorio della regione Calabria non classificato montano, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è inserito, a tutti gli effetti di legge, compresi i contributi previdenziali e assistenziali, nella delimitazione dei territori di cui all'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. A tal fine il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) apporta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie variazioni.

5. Dal 1° gennaio 1989 le imprese agricole singole ed associate, comprese le diretto coltivatrici e le mezzadrili e coloniche, ubicate nel territorio della regione Calabria, per tutta la durata dell'intervento straordinario corrisponderanno i contributi agricoli unificati così come dovuti dall'articolo 14 della legge n. 64, sostituiti dall'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, e dal comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1987, n. 67, in misura pari al 50 per cento del contributo residuo. All'onere valutato in lire 15 miliardi annui a decorrere dal 1989, si provvede a carico dei fondi previsti dalla legge 1° marzo 1986, n. 64.

6. I carichi contributivi dovuti dalle imprese agricole singole e associate, comprese le diretto coltivatrici e mezzadrili e coloniche, ubicate nella regione Calabria, relativi agli anni 1988 e precedenti che non rientrano nelle rateizzazioni previste dal comma 13 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, possono essere versati, senza aggravio di interessi, su domanda da presentarsi al Servizio per i contributi agricoli unificati, in venti rate uguali e consecutive a scadenza trimestrale a decorrere dal 30 giugno 1989.

7. Gli oneri conseguenti al disposto di cui al comma 4 e quelli relativi agli interessi di dilazione inerenti alla rateizzazione di cui al comma 5 – da calcolarsi con le modalità previste dall'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 462, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni – sono posti a carico dei fondi previsti per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, e verranno rimborsati al Servizio per i contributi agricoli unificati secondo le modalità indicate con apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

8. 14.

Valensise, Zavettieri, Nucara, Tassone.

Il relatore ha altresì presentato il seguente emendamento:

All'articolo 8, comma 1, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*

f) integrare il contributo speciale previsto all'articolo 19.

8. 16.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore.* Con la nuova formulazione dell'emendamento 8. 14, sul quale esprimo parere favorevole, è stata trovata una soluzione per quanto concerne il problema degli ulteriori sgravi dei contributi unificati relativi agli agricoltori calabresi, fissando nell'ammontare del 50 per cento del contributo residuo la quota che essi dovranno corrispondere dal 1° gennaio 1989. All'onere derivante si provvede a carico dei fondi previsti dalla legge 1° marzo

1986, n. 64. È stato previsto soltanto il 50 per cento del contributo residuo e non l'esenzione totale, perché i coltivatori della Calabria già godono di una parte di esenzione.

Inoltre, poiché abbiamo intaccato il fondo previsto per i contributi alla regione (articolo 19), con l'emendamento 8. 16 si dà facoltà alla regione stessa di poterlo recuperare.

SERGIO DE JULIO. Mi sembra però che nella nuova formulazione dell'emendamento 8. 14 non sia stato risolto il problema relativo all'abbassamento della soglia dei 300 metri per le aree montane.

ANDREA SERGIO GARAVINI. Anch'io non ho ben compreso se la nuova formulazione dell'emendamento 8. 14 tenga presente tale questione.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore*. Confermo che il problema è stato affrontato e risolto con il nuovo testo dell'emendamento.

CARMELO PUJIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Valensise ed altri 8. 14, nonché su quello del relatore 8. 16.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 8. 16, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Valensise ed altri 8. 14, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 10 e del relativo emendamento 10. 18, di cui ho già dato lettura nella seduta di ieri.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore*. Con riferimento all'articolo 10, il Comitato ristretto, dopo lunghe discussioni, non ha ritenuto di considerare vincolanti i capoversi 1 e 2 del comma 2 – così come richiesto nel parere – in quanto vertenti su una materia non attinente alla competenza della Commissione ambiente.

Il Comitato ristretto, invece, ha accettato la norma di cui al comma 1 – secondo il quale, al fine di garantire celerità di realizzazione, l'ANAS provvede alla progettazione degli interventi previsti nella regione Calabria dal piano decennale per la viabilità di grande comunicazione – nonché quella del comma 3.

Quanto alla rimanente parte, il Comitato ristretto ritiene che l'attuale formulazione possa rappresentare quasi una interferenza da parte della Commissione ambiente, in quanto si paventa la possibilità che l'ANAS possa affidarsi a società irizzate, ossia alla società concessionaria autostradale di rete. Comunque, l'emendamento 10. 18 si conforma al parere espresso dall'VIII Commissione che, lo ripeto, si è pronunciata in maniera vincolante sugli articoli 1 e 10.

SAVERIO ZAVETTIERI. L'accordo raggiunto in sede di Comitato ristretto era di accogliere esclusivamente la norma di cui al comma 1.

ANNA MARIA NUCCI MAURO. Il parere dell'VIII Commissione è vincolante ?

PRESIDENTE. La presidenza ha ritenuto che i commi 3 e 4 dell'articolo 10 siano vincolati al parere espresso dalla VIII Commissione, a differenza dei due capoversi del comma 2, non strettamente attinenti al disegno di legge in esame.

SAVERIO ZAVETTIERI. Mi pare che sulla questione il presidente Cristofori nella seduta di ieri, dopo aver dichiarato non vincolante la formulazione di cui al comma 2, capoversi 1 e 2, si fosse assunto l'onere di contattare l'VIII Commissione per verificare se il vincolo posto da quest'ultima interessasse gli articoli 1 e 10. Per quanto risulta a me, il parere è vincolante per l'articolo 1, ma non per l'articolo 10. Desidero ribadire che l'accordo raggiunto in sede di Comitato ri-

stretto, salvo che non sia giunto un diverso orientamento da parte della VIII Commissione, era di accogliere esclusivamente la norma di cui al comma 1, mentre la materia del comma 3 si può considerare ricompresa nel comma 1 dello stesso articolo 10.

GIANFRANCO ORSINI. A mio avviso, non possiamo che conformarci al parere espresso dalla VIII Commissione. Concordo, pertanto, con le valutazioni del presidente, in considerazione del fatto che l'approvazione di un testo diverso comporterebbe il suo rinvio all'VIII Commissione.

PRESIDENTE. Desidero precisare – rivolgendomi in particolare all'onorevole Zavettieri – che a seguito delle intese intercorse tra il presidente della Commissione, onorevole Cristofori, e la Presidenza della Camera, sono da ritenersi vincolanti i commi 3 e 4, quali risultano nella formulazione dell'emendamento 10. 18, mentre non sono vincolanti i due capoversi del comma 2.

Qualora insistessimo per un riesame del parere da parte della Commissione ambiente, si renderebbe necessaria la sospensione dei nostri lavori con conseguente ritardo nell'*iter* legislativo del provvedimento. Su tale questione gradirei conoscere l'orientamento dei colleghi.

RAFFAELE VALENSISE. Desidererei richiamare l'attenzione dei presenti sul parere espresso dalla Commissione ambiente. In esso si sostiene, al comma 1, che: « Al fine di garantire celerità di realizzazione, l'ANAS provvede alla progettazione degli interventi previsti nella regione Calabria dal piano decennale per la viabilità di grande comunicazione ». Recita il comma 2: « L'articolo 9 della legge 3 ottobre 1985, n. 526, è così modificato: 1) L'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) è autorizzata ad affidare fino al 31 dicembre 1991 a trattativa privata a professionisti, istituti universitari o imprese specializzate, la compliazione di progetti di massima ed esecutivi, studi di fattibilità di impatto ambientale e redditività economica, ovvero i soli rilievi geotecnici, geognostici, geofisici e fotogrammetrici. 2) All'affidamento di cui al primo comma si procede previo parere del consiglio di amministrazione dell'ANAS, che sostituisce il prescritto parere del Consiglio di Stato ». Aggiunge il comma 3: « L'ANAS è tenuta a realizzare nel periodo 1988-1995 gli interventi previsti per la regione Calabria nel piano decennale per la viabilità di grande comunicazione: hanno la priorità gli interventi sulle strade statali nn. 18 e 106 »; il testo, dunque, coincide con quello dell'emendamento 10. 18.

Non comprendo per quale motivo il presidente parlava di sospendere la seduta, al fine di una richiesta di nuovo parere: il parere lo abbiamo già, mentre la deliberazione della nostra Commissione avviene in un momento successivo. È un nostro diritto accogliere in tutto o in parte la deliberazione adottata a maggioranza in sede dal Comitato ristretto. Non vi è bisogno di un nuovo parere: approviamo o respingiamo il testo, poiché il parere lo abbiamo già ricevuto; la proposta del relatore, infatti, costituisce un *minus* rispetto al parere espresso dalla Commissione ambiente.

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 93, comma 3-*bis*, del regolamento, « se un progetto di legge, assegnato ad una Commissione in sede legislativa, reca disposizioni che investono in misura rilevante la competenza di altra Commissione, il Presidente della Camera può stabilire che il parere di quest'ultima abbia gli effetti previsti dal comma terzo », secondo cui « nel caso che la Commissione in sede legislativa non ritenga di aderire al parere della Commissione bilancio, della Commissione affari costituzionali o della Commissione lavoro e queste vi insistano, il progetto di legge è rimesso all'Assemblea ».

Il Presidente della Camera ha stabilito che il parere formulato dall'VIII Commissione sia da ritenersi vincolante per quanto riguarda i commi 3 e 4. A questo

punto, ci troviamo di fronte ad un'alternativa: o approviamo le norme contenute nei citati commi, nel senso proposto dall'VIII Commissione, dal momento che questa parte è da ritenersi vincolante, oppure, nel caso in cui ritenessimo di modificare il testo di uno di questi commi, saremmo nelle condizioni di sospendere i nostri lavori, di chiedere all'VIII Commissione un riesame del proprio parere e attendere la riformulazione; di conseguenza, occorrerebbe convocare una successiva riunione per martedì della prossima settimana, sempre che non sia già iniziata la sessione di bilancio.

In definitiva, non siamo in presenza di una materia per la quale la nostra Commissione possa disporre liberamente, proprio in base a quanto stabilito espressamente dal Presidente della Camera.

ANDREA SERGIO GARAVINI. Ci troviamo ad affrontare una grave questione che comporta una decisione di carattere politico. Sappiamo benissimo che, se inviassimo nuovamente alla Commissione ambiente il testo in discussione, slitterebbe la discussione su questo punto, attorno al quale è già stato svolto un ampio esame che, tra l'altro, ha messo in evidenza una notevole conflittualità tra i vari gruppi politici. In queste condizioni, è concreto il rischio che la legge sulla Calabria non venga approvata e, sulla base di ciò, si profila l'assunzione di gravi responsabilità.

Dal momento che siamo nella fase conclusiva dell'esame del provvedimento ed abbiamo ricevuto un parere da considerarsi vincolante, lo si recepisca in quanto tale e si passi alla votazione dell'articolo.

SAVERIO ZAVETTIERI. Il gruppo socialista non intende accettare il « ricatto » perpetrato ai danni della nostra Commissione !

PRESIDENTE. Onorevole Zavettieri, non siamo in presenza di alcun « ricatto ».

SAVERIO ZAVETTIERI. Si tratta di un « ricatto », poiché l'VIII Commissione ambiente ha trasmesso alla nostra Commissione in sede legislativa il parere, intorno al quale stiamo discutendo, con effetto vincolante l'ultimo giorno utile prima della pausa dei lavori parlamentari determinata dalla chiusura estiva.

In sede di Comitato ristretto si svolse un incontro con il presidente ed un segretario di presidenza della Commissione ambiente, al fine di illustrare ai membri della nostra Commissione il significato del parere. In quell'occasione, emerse che tale parere fosse da considerare vincolante relativamente all'articolo 1, mentre gli autorevoli rappresentanti dell'VIII Commissione assunsero l'impegno di riesaminare, dopo un ulteriore approfondimento, l'opportunità che l'effetto vincolante dovesse estendersi anche all'attuale articolo 10.

A lume di logica si può vedere chiaramente (anche un cieco se ne accorgerebbe) che vengono introdotte nuove norme, in maniera surrettizia, in una materia che non si configura come omogenea al provvedimento al nostro esame.

Il comma 2 dell'emendamento 10. 18, conseguente al parere dell'VIII Commissione si riferisce all'articolo 9 della legge 3 ottobre 1985, la cui formulazione si propone di modificare. Mi domando: per quale motivo tale proposta di modifica viene introdotta nel provvedimento sulla Calabria e non in qualunque altra legge in discussione al Parlamento ? Questa non è una semplice forzatura, è un atteggiamento ricattatorio, attraverso il quale si tenta di imporre orientamenti che in una situazione di normalità la nostra Commissione non accetterebbe !

Per quanto riguarda gli effetti di queste modifiche, appare evidente la loro portata sostanziale rispetto alla normativa oggi esistente. Infatti, la realizzazione della terza corsia dell'autostrada non avrà altra conseguenza che il passaggio della gestione di quella struttura ad un'azienda delle partecipazioni statali, con il superamento dell'autostrada Sa-

lerno-Reggio Calabria ove attualmente non esiste pedaggio.

In sostanza, dal momento che la materia riveste un così particolare rilievo, non vedo perché non si possa prevedere una breve sospensione della seduta al fine di chiarire e risolvere le numerose questioni emerse.

FRANCESCO NUCARA. Il tema in discussione è oggetto di dibattito in questa Commissione già da circa una settimana. Il presidente Cristofori sapeva bene che il problema si sarebbe posto nuovamente. A noi meraviglia che sia ritenuto vincolante il parere della Commissione ambiente, poiché esso in talune parti, come ha sottolineato l'onorevole Battaglia, interferisce pesantemente nella materia oggetto del provvedimento sulla Calabria e nei lavori della nostra Commissione. Credo non sia necessario sospendere la seduta, poiché il parere dell'VIII Commissione non va ritenuto vincolante. Come si è ricordato, su tale parere ci siamo già espressi.

GIANFRANCO ORSINI. Senza entrare nel merito della questione e pur ritenendo che possano esservi ragioni tali da indurre la Presidenza della Camera a rivedere il parere espresso in materia di vincolatività, sono convinto che dobbiamo attenerci a quello già espresso e ribadito dal presidente Pellicanò. Nell'interesse di tutti, e della Calabria in particolare, penso che sia opportuno procedere questa sera all'approvazione del testo, senza ulteriori rinvii.

PRESIDENTE. Desidero ricordare che la decisione circa la vincolatività o meno del parere è assegnata esclusivamente al Presidente della Camera, a norma del comma 3-*bis* dell'articolo 93 del regolamento.

Poiché i commi 3 e 4 dell'articolo 10 sono stati dichiarati soggetti al parere vincolante della Commissione ambiente, non possiamo procedere autonomamente. Tuttavia, proprio al fine di venire incontro alle diverse esigenze emerse nel corso di questa seduta, si potrebbe procedere ad una breve sospensione per manifestare al Presidente della Camera le perplessità emerse in questa sede in merito alla non vincolatività dei commi 3 e 4 e rinviare a domani il seguito della discussione.

VINCENZO CICONTE. Poiché i commi 3 e 4 debbono ritenersi vincolanti, chiedo che venga posto in votazione l'emendamento 10. 18: una differente interpretazione significherebbe non voler concludere l'*iter* del provvedimento.

SAVERIO ZAVETTIERI. Signor presidente, dalle sue parole sembra di capire che il parere del Presidente della Camera non sia stato acquisito.

PRESIDENTE. La Presidenza della Camera ha stabilito che il parere della VIII Commissione, riguardo ai commi 3 e 4 dell'articolo 10, ha carattere vincolante.

RAFFAELE VALENSISE. Pur nel rispetto della decisione presidenziale, devo osservare che il principio della vincolatività del parere non può prevalere sulla ripartizione di competenza delle singole Commissioni. Se la nostra Commissione è riunita in sede legislativa per discutere sul progetto di legge recante provvedimenti organici per la Calabria, ciò si verifica in quanto siamo competenti in materia; è altrettanto vero, però, che la nostra Commissione ha il diritto-dovere di legiferare in piena libertà, senza che si demandi ad altra Commissione. Da ciò deriva che se i commi 3 e 4 dell'articolo 10 – sui quali la Commissione ambiente ha espresso parere vincolante – fossero connessi strettamente con gli altri commi, allora il parere dell'VIII Commissione sarebbe vincolante rispetto all'intero testo del provvedimento. In sostanza, l'opinione espressa dalla Presidenza della Camera sembra poggiare sulla convinzione – a mio giudizio smentita dai fatti – che tutti i commi dell'articolo siano connessi l'uno con l'altro, per cui la vincolatività dell'uno si estende a tutti gli altri.

Poiché ritengo – e penso di non essere l'unico – che tali commi siano dotati di una loro autonomia nella normativa e

nelle procedure, la Commissione bilancio ha il diritto di espungere dal testo le norme che ritiene estranee al contenuto ed allo spirito della legge.

Se il relatore ci avesse proposto di aggiungere ulteriori commi a quelli sui quali si è espressa l'VIII Commissione, non avrei opposto alcuna obiezione al parere della Presidenza della Camera; poiché, in sostanza, rinunziamo ad un comma, la questione non si pone, perché il concetto di vincolatività stravolge quello riguardante la competenza della Commissione.

MAURIZIO NOCI. A proposito della questione di cui stiamo dibattendo, vorrei ricordare un episodio che ha interessato i lavori della nostra Commissione alcuni mesi fa. Durante l'esame del provvedimento relativo alla mini-riforma delle camere di commercio, di cui ero relatore, posti di fronte ad un parere vincolante della Commissione finanze cercammo di opporci, ma poiché il Presidente della Camera osservò che quel parere doveva essere ritenuto vincolante, dovemmo ottemperarvi. Pertanto, dovremo tener conto di tale precedente e ritenere vincolante il parere espresso dall'VIII Commissione, altrimenti rischiamo – considerati gli impegni in Assemblea e l'approssimarsi della sessione di bilancio – di non pervenire all'approvazione della legge.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore*. Di fronte alla presa di posizione della Presidenza della Camera propongo di procedere all'approvazione del testo dell'emendamento 10. 18 ad esclusione dei capoversi 1 e 2 del comma 2, non considerato vincolante in quanto estraneo all'oggetto del disegno di legge.

Personalmente, condivido le perplessità emerse in ordine alla vincolatività del parere espresso dall'VIII Commissione, pur ritenendo assolutamente necessario, per senso di responsabilità politica nei confronti della regione Calabria, evitare un ulteriore rinvio e pervenire alla rapida approvazione del provvedimento. Se così non fosse, infatti, la perdita per l'erario sarebbe ben superiore a quella quantificabile ora in 600 miliardi. Nel condividere le argomentazioni del collega Valensise, ribadisco che la mia è una valutazione di tipo politico più che tecnico.

PRESIDENTE. Il problema che stiamo dibattendo non è nuovo. Voglio anch'io ricordare che il 18 luglio scorso lo stesso presidente Cristofori ha inviato al Presidente della Camera una lettera nella quale prospettava le difficoltà derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni regolamentari relative alla vincolatività dei pareri.

In quell'occasione il presidente Cristofori segnalava l'ingerenza del parere vincolante espresso dalla VI Commissione finanze in merito al disegno di legge n. 2775, che comprometteva il fine stesso del provvedimento. «Il parere vincolante » si diceva testualmente nella lettera « rischia di favorire l'indiscriminato esproprio delle competenze riconosciute come primarie in fase di assegnazione ». Il presidente Cristofori osservava pertanto se non fosse preferibile, « quando l'intreccio delle competenze investe la *ratio* stessa del provvedimento », l'assegnazione del provvedimento medesimo a Commissioni riunite, al fine di evitare, con l'espressione dei pareri, problemi di difficile soluzione.

La questione si pone effettivamente in via generale, al di là dello specifico caso che stiamo esaminando. Tuttavia, prendendo atto della posizione emersa tra i gruppi, ritengo si possa procedere alla votazione dell'emendamento 10. 18, con esclusione dei capoversi 1 e 2 del comma 2 giudicati estranei alla materia oggetto del provvedimento.

ANNA MARIA NUCCI MAURO. Potremmo decidere la soppressione dell'articolo 10 che costituisce la ragione dei contrasti emersi.

FRANCESCO NUCARA. Preannuncio il voto contrario sull'emendamento 10. 18 perché – come ho già sostenuto – non ritengo vincolante il parere dell'VIII Commissione, anche in considerazione del

fatto che all'interno del comma 4 (che maggiormente ha destato perplessità) si intravede l'eventualità dell'imposizione del pedaggio anche per il tratto autostradale Salerno-Reggio Calabria, il che certo non andrebbe a beneficio dell'economia della regione Calabria.

SAVERIO ZAVETTIERI. Preannuncio il voto contrario sull'emendamento 10. 18, che introduce in maniera surrettizia una materia non omogenea con quella contenuta nella legge sulla Calabria che ha effetti diretti sulla destinazione del tratto autostradale Salerno-Reggio Calabria.

VINCENZO CICONTE. Pur nutrendo forti perplessità nel merito dell'emendamento 10. 18, avvertiamo la responsabilità che ci deriva dall'approvazione di una legge di fondamentale importanza. Annuncio, pertanto, il voto favorevole del gruppo comunista sul predetto emendamento, affinché si pervenga rapidamente all'approvazione della legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 10. 18, relativamente ai soli commi 1, 3 e 4.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 12 di cui ho già dato lettura nella seduta di ieri, durante la quale era stato accantonato in quanto sprovvisto di copertura finanziaria. A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 12, comma 9, premettere le seguenti parole: Per l'istituzione dell'Università degli studi di Catanzaro, nonché.
12. 19.

Relatore.

Al comma 1, sostituire la cifra: 100 miliardi *con la seguente:* 88 miliardi.

Al medesimo comma sostituire la cifra: 50 miliardi *con la seguente:* 44 miliardi.

Al comma 8, sostituire la cifra: 80 miliardi, *con la seguente:* 70 miliardi.

Al medesimo comma, sostituire la cifra: 20 miliardi, *con la seguente:* 15 miliardi.

Al comma 9, sostituire la cifra: 70 miliardi, *con la seguente:* 60 miliardi.

Al medesimo comma, sostituire la cifra: 20 miliardi, *con la seguente:* 15 miliardi.

Conseguentemente:

dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

L'onere derivante dai commi 11, 12, 13, 14 e 16 è valutato in 16 miliardi annui a decorrere dal 1989 ed è posto a carico degli stanziamenti previsti dall'articolo 22.
12. 20.

Relatore.

All'articolo 12: sostituire il comma 16 con il seguente:

16. È istituito, con sede a Reggio Calabria, l'Istituto superiore dei trasporti denominato « Istituto superiore dei trasporti dell'area dello Stretto », con compiti di ricerca e di formazione postuniversitaria nell'ambito dei sistemi di trasporto e della loro gestione. L'Istituto è realizzato da un consorzio costituito dalla regione Calabria, dall'Università di Reggio Calabria, dall'Università di Messina, dall'Università della Calabria, dal Consiglio nazionale delle ricerche, dal Ministero dei trasporti, dal Ministero degli affari esteri-Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo e dall'Ente ferrovie dello Stato. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, enti di ricerca ed imprese pubbliche e private.
12. 13.

Mangiapane, Barbalace.

All'articolo 12, sostituire il comma 1, con il seguente:

1. È autorizzata la spesa di lire 400 miliardi a favore dell'Università degli studi della Calabria per la realizzazione di opere relative all'edilizia dipartimentale e residenziale, inserite nel progetto generale in corso di realizzazione e per

spese per arredamenti e per attrezzature didattico-scientifiche.

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: di lire 75 miliardi per il 1988 e di lire 25 miliardi per il 1989 *con le parole:* di lire 200 miliardi per il 1988 e di lire 200 miliardi per il 1989.
12. 14.

Principe.

All'aricolo 12, comma 1, sostituire le parole: è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi, *con le seguenti:* è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 miliardi.
12. 16.

De Carolis, Castagnetti, Nucara.

All'articolo 12, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: Presso l'università di Reggio Calabria, facoltà di agraria, è istituito un centro di ricerca sulla qualificazione degli olii di oliva prodotti in Calabria e in tutto il bacino meridionale e insulare dell'Italia. È impegnata nella presente legge la somma di lire due miliardi (500 milioni nel 1989 e 1.500 milioni nel 1990).
12. 17.

Relatore.

All'articolo 12, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: È istituito con sede in Reggio Calabria l'Istituto superiore dei trasporti. Alla istituzione concorrono la regione Calabria, l'Università di Reggio Calabria ed eventuali società a partecipazione statale o private impegnate nel settore dei trasporti e la finanziaria regionale. Per strutture e attrezzature di impianto, ricerca e formazione o borse di studio, innovazione tecnologica, è impegnata la somma di lire 10 miliardi che gravano sulla legge 1° marzo 1986, n. 64.
12. 18.

Relatore.

Aggiungere in fine il seguente comma:

È istituito con sede in Reggio Calabria un centro di ricerca sulle biotecnologie. Alla costituzione del centro partecipano la regione Calabria, l'università di Reggio Calabria, l'ENI e lo IASM. Ai fondi necessari si farà fronte per 25 miliardi con fondi già a disposizione dello IASM e per altri 15 miliardi con fondi da reperire sui fondi della legge 1° marzo 1986, n. 64.
12. 20-*bis*.

De Carolis, Castagnetti, Nucara.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore*. Nel corso della precedente seduta avevo chiesto l'accantonamento dell'articolo 12 in quanto sprovvisto di copertura finanziaria. Sono state inserite nel medesimo articolo – che risulta sostanzialmente modificato rispetto alla stesura originaria – norme relative ai ricercatori delle università calabresi ed è stata prevista l'autonomia dell'Università degli studi di Catanzaro.

Al fine di garantire un'adeguata copertura finanziaria ho presentato l'emendamento 12. 20, in cui viene praticamente riformulata la quantificazione e la copertura degli oneri finanziari, assicurando in tal modo un sostegno finanziario ai ricercatori universitari la cui attività è altamente qualificata.

In ordine all'emendamento Mangiapane e Barbalace 12. 13 esprimo parere favorevole poiché ritengo importante che l'università di Messina aderisca al consorzio costituito per la realizzazione dell'Istituto superiore dei trasporti dell'area dello Stretto, la cui sede sarà collocata a Reggio Calabria.

Esprimo parere contrario sull'emendamento Principe 12. 14, mentre dichiaro assorbiti nel testo del Comitato ristretto gli emendamenti De Carolis ed altri 12. 16 ed il mio 12. 18. Infine, annuncio il ritiro del mio emendamento 12. 17.

CARMELO PUJIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si associa al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Principe 12. 14, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo agli emendamenti del relatore 12. 19 e 12. 20.

SERGIO DE JULIO. Vorrei chiedere al relatore se può illustrare il procedimento di quantificazione dell'onere derivante dai commi 11, 12, 13, 14 e 16 dell'articolo 12. Poiché rispetto ai calcoli che ho eseguito, sia pure rapidamente, riscontro una differenza, ritengo doveroso sapere come si è giunti a tale valutazione.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore*. Non ho alcuna difficoltà: i calcoli effettuati risultano molto semplici. Innanzitutto, premetto che la nota del Ministero del tesoro reca l'indicazione di due milioni mensili per ricercatore, senza considerare gli oneri riflessi. Di conseguenza, siamo partiti da una cifra pari a quattro milioni per ricercatore che, moltiplicata prima per 200 (ossia il numero dei ricercatori), e poi per 12 (che rappresentano i mesi di un anno solare) consente di ottenere una determinata somma: quest'ultima va moltiplicata, successivamente, per il numero di anni previsti dal testo, ovverosia il triennio 1988-1989-1990. Da tale complesso di operazioni si ricava un determinato importo alla cui copertura finanziaria si è provveduto detraendo rispettivamente dai *plafond* di Cosenza, Reggio Calabria e Catanzaro.

SERGIO DE JULIO. Ritengo sovrastimata tale quantificazione: infatti, anche considerando 40 milioni annui per ricercatore, si arriva a cifre più modeste. Inoltre occorre tenere presente che cento ricercatori sono in ragione di due anni e che le procedure universitarie sono talmente lunghe da considerare impensabile avere cento ricercatori in servizio dall'inizio dell'anno.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore*. Le ricordo che la decorrenza è fissata dal gennaio 1989. Per quanto riguarda le procedure, cui lei si è riferito, non posso entrare nel merito dato che è competenza del Ministero della pubblica istruzione.

SERGIO DE JULIO. Per eccesso si potrebbe arrivare al massimo a 10 miliardi.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore*. I calcoli sono stati eseguiti dagli uffici. Forse, però, le è sfuggito il comma 16 con il quale si istituisce, con sede in Reggio Calabria, l'Istituto superiore dei trasporti, con compiti di ricerca e formazione post-universitaria nell'ambito dei sistemi di trasporto e della loro gestione; mentre per coprire l'onere relativo al suo funzionamento, si provvede – come è previsto nel comma 17 – attingendo dalla legge n. 64. Ci siamo preoccupati di prevedere, scaglionati in tre anni, i finanziamenti per l'Istituto superiore dei trasporti analogamente a quanto il Governo ha previsto per il consorzio di ricerca generale e regionale. Comunque, qualora venissero riscontrati errori, sono disponibile a procedere alla loro correzione.

SERGIO DE JULIO. Desidero ricordare il contenuto del comma 17: « Per la realizzazione degli scopi previsti, il consorzio di cui al comma precedente presenta al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno un progetto per accedere ai finanziamenti della legge 1° marzo 1986, n. 64 ». Nella norma di cui ho dato lettura si parla di scopi, nel senso di investimenti e spese per funzionamento.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore*. Non ho alcuna obiezione intorno alla possibilità che le cifre ed i calcoli indicati dall'onorevole De Julio siano effettivamente sbagliati, partendo dal presupposto che gli oneri per il citato istituto gravino sulla legge n. 64 del 1986. Probabilmente le somme possono essere rimodellate.

PRESIDENTE. Era prevista la copertura delle sole spese di esercizio e non il finanziamento degli oneri di costituzione del consorzio; per tale motivo si è dovuto procedere ad una modifica delle cifre da stanziare.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore*. Il consorzio per l'attività di ricerca scientifica e tecnologica in Calabria, che avrebbe potuto benissimo gravare sulla legge n. 64, ottiene comunque una dotazione di 60 miliardi sulla base della disposizione contenuta all'articolo 11.

PRESIDENTE. In questo caso, invece, era prevista soltanto la copertura relativa all'esercizio, mentre esistono anche gli oneri di costituzione del consorzio.

SERGIO DE JULIO. Ma gli oneri di costituzione potranno ammontare all'incirca 10 milioni a carico di ogni socio! I conti vanno fatti correttamente! Desidererei conoscere le modalità di quantificazione degli oneri per l'istituzione del consorzio.

ANDREA SERGIO GARAVINI. Probabilmente la questione può essere spiegata così: con la norma in discussione disponiamo un finanziamento diretto che consenta la costituzione di strutture fondamentali del consorzio; successivamente, il consorzio dovrà operare e per tale scopo nel settore della ricerca occorrono investimenti; per questi ultimi, nell'articolo 12, comma 17, si stabilisce che occorrerà far ricorso alle dotazioni poste dalla legge n. 64 sulla ricerca scientifica.

PRESIDENTE. Questa mi pare un'interpretazione corretta. Tuttavia, devo dire che sarebbe stato opportuno che tali nodi fossero sciolti in sede di Comitato ristretto.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 12. 19, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 12. 20 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Mangiapane e Barbalace 12. 13.

SERGIO DE JULIO. Anche intorno all'emendamento 12. 13 desidererei qualche chiarimento da parte del relatore, onorevole Battaglia.

In sede di Comitato ristretto si è svolto un dibattito abbastanza approfondito in proposito; ora non capisco lo spirito di un emendamento che tende a restringere gli scopi e l'ambito operativo dell'Istituto superiore dei trasporti. Nell'originaria formulazione era prevista la partecipazione al consorzio anche del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo, proprio allo scopo di indirizzare ad un contesto internazionale l'area d'azione dell'Istituto stesso.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore*. Ho espresso parere favorevole all'emendamento in questione poiché con esso si prevede la partecipazione dell'Università di Messina alla costituzione del consorzio. Infatti, all'Università di Reggio Calabria, che sarebbe stata sufficiente allo scopo, si era voluta aggiungere la presenza dell'Università della Calabria. Con la proposta di modifica al nostro esame, viene introdotta anche l'Università di Messina, la quale, d'altra parte, si trova in un'area di notevole vocazione ai trasporti, verso la quale vengono indirizzati anche progetti mirati approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Pertanto, pur reputando estremamente positiva la formulazione originaria contenuta nel testo del Comitato ristretto, confermo il mio parere favorevole all'emendamento 12. 13.

GIUSEPPE MANGIAPANE. Nel dichiarare il voto favorevole del gruppo comunista all'emendamento in discussione, desidero sottolineare che l'Istituto superiore dei trasporti è stato ideato sulla base delle esigenze emerse nell'ambito di due convegni tenutisi a Reggio Calabria e a Messina, partendo dalla constatazione che l'area dello Stretto costituisce un polo rilevante di attrazione ai fini dello sviluppo del sistema dei trasporti.

Concordo, comunque, con l'osservazione dell'onorevole De Julio, nel senso che occorra indirizzare l'Istituto verso un'attività a respiro internazionale e non localistico. Proprio in questo spirito, l'inserimento dell'Università di Messina costituisce un fatto opportuno e positivo.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore*. Ritengo che il concetto fondamentale riguardi l'adesione dell'Università di Messina in qualità di socio fondatore, a pari titolo dell'Università di Reggio Calabria e della Calabria. Pertanto è opportuno porre in votazione la seconda parte dell'emendamento 12. 13, vale a dire dalle parole: « L'Istituto è realizzato » alla fine. Entro questi limiti, esprimo parere favorevole.

GIUSEPPE MANGIAPANE. Concordo con la riformulazione dell'emendamento proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mangiapane e Barbalace 12. 13 come riformulato, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento De Carolis ed altri 12. 20-*bis*.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore*. Esprimo parere contrario su tale emendamento in quanto sprovvisto di copertura.

CARMELO PUJIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Concordo con la valutazione del relatore.

FRANCESCO NUCARA. Mi meravigliano le dichiarazioni del relatore e del rappresentante del Governo circa l'assenza di copertura dell'emendamento 12. 20-*bis*, quando è noto a tutti che esiste una delibera del CIPE per i centri di ricerca a Benevento, Campobasso, Potenza, Matera, nonché in Sardegna e Calabria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Carolis ed altri 12. 20-*bis*, non accettato dal relatore né del Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 12 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Gli onorevoli Tassone e Napoli hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 12. 01:

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis*.

1. Ai fini dell'ampliamento delle strutture ed attrezzature didattiche della suddetta sede di Reggio Calabria, necessarie per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti articoli, nonché allo scopo di incrementare il numero dei partecipanti agli attuali corsi, è disposta una assegnazione straordinaria di lire 5 miliardi per il 1988, di 4 miliardi per il 1989 e di 5 miliardi per il 1990, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Provveditorato generale dello Stato.

2. Allo scopo di potenziare le strutture degli uffici statali della regione in relazione ai più estesi adempimenti che ad essi derivano in connessione con l'attuazione degli adempimenti previsti nei precedenti articoli per lo sviluppo regionale, è indicato in lire 5 miliardi l'assegnazione straordinaria di fondi per l'anno 1988, in lire 10 miliardi per il 1989 ed in lire 10 miliardi per il 1990, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Provveditorato generale dello Stato.

3. È istituita nella regione Calabria una sezione del Provveditorato generale dello Stato per stimolare e realizzare l'attuazione del processo di rinnovamento delle strutture operative degli uffici statali della regione e per l'esigenza di eseguire le forniture e i servizi di funzionamento di tali uffici in modo più aderente alla realtà regionale, attraverso ricerche e

valutazioni in luogo. La sezione eserciterà, direttamente e senza limiti di valore per gli impegni di spesa, tutte le competenze del Provveditorato generale in materia di acquisizione, conservazione e distribuzione degli stampati, dei modelli, dei mezzi tecnici e strumentali e di quant'altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici statali della regione Calabria, utilizzando gli accennati appositi stanziamenti di spesa. La direzione della sezione sarà affidata ad un dirigente del Provveditorato generale con qualifica non superiore a dirigente superiore e a tal fine la tabella VII del quadro B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sarà aumentata di una unità. La dotazione organica della sezione sarà stabilita dal Ministro del tesoro.
12. 01.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore*. Esprimo parere contrario su tale articolo aggiuntivo.

CARMELO PUJIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Tassone e Napoli 12. 01, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Prima di passare all'esame ed alla votazione degli ultimi due articoli, ricordo che nella seduta di ieri avevamo accantonato gli articoli aggiuntivi 9. 05, 16. 02, 16. 07, 20. 01, 21. 03 e 21. 04, nonché l'emendamento 21. 1 che, rientrando nella questione «Reggio Calabria», avevamo convenuto di esaminare alla fine.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore*. Invito i presentatori a ritirare i propri articoli aggiuntivi, in relazione all'orientamento emerso in Commissione nella seduta di ieri, in seguito alle dichiarazioni del rappresentante del Governo e dato l'intendimento della maggioranza di presentare un ordine del giorno che inviti il Governo ad emanare in tempi stretti il decreto-legge su Reggio Calabria.

ANDREA SERGIO GARAVINI. Vorrei che il relatore precisasse che la sua opposizione e quella della maggioranza agli articoli aggiuntivi riguardanti Reggio Calabria non attiene al merito dei medesimi, ma all'opportunità di collocare, nell'ambito di questo provvedimento esaminato in sede legislativa, misure ritenute urgenti ed importanti.

Si tratta di un aspetto non secondario della questione poiché, qualora si verificasse un voto negativo dal punto di vista sostanziale su tali articoli aggiuntivi, esso dovrebbe essere considerato come una preclusione nei confronti di un futuro decreto-legge contenente norme analoghe a quelle respinte.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore*. Il mio invito a ritirare gli articoli aggiuntivi nasce proprio da motivi di opportunità politica, poiché la maggioranza intende invitare il Governo a presentare quanto prima il decreto-legge per Reggio Calabria, cioè subito dopo l'approvazione dei documenti di bilancio da parte del Governo. Nella nostra richiesta saremo fermissimi perché, rispetto al momento in cui il Governo ha deciso di inserire il capitolo riguardante Reggio Calabria nel decreto-legge per Napoli, la situazione di quella città si è enormemente aggravata, sul piano economico, sociale e civile.

SERGIO DE JULIO. Non intendo ritirare gli articoli aggiuntivi da me presentati per un motivo molto semplice: non vorrei, visto che sono stati sottratti anche i 300 miliardi per Reggio Calabria, che andassero perduti gli altri fondi, che vengono detratti dalla disponibilità per questa legge, per destinarli alla copertura del decreto-legge su Reggio Calabria.

Per quanto riguarda i contenuti, mi sembra che siamo tutti d'accordo. Non comprendo il motivo per il quale, se la legge venisse approvata in ritardo, il Governo non potrebbe ugualmente emanare

un decreto che rispecchiasse i contenuti di tale normativa. Non capisco, inoltre, perché la maggioranza ed il Governo, che peraltro aveva comunicato in Comitato ristretto la propria intenzione di accogliere il « suggerimento » su Reggio Calabria, si dichiarino ora contrari ad approvare gli articoli aggiuntivi in questione, salvo poi richiamarne il contenuto in un decreto-legge.

PRESIDENTE. Comunico ai colleghi che qualora la Commissione approvasse tali articoli aggiuntivi, sarebbe necessario inviare il nuovo testo alla I Commissione affari costituzionali per il prescritto parere.

ANNA MARIA NUCCI MAURO. Invito il gruppo comunista a ritirare gli articoli aggiuntivi presentati, perché sono convinta che se essi fossero respinti il loro contenuto non potrebbe più far parte del nuovo decreto che il Governo dovrà emanare.

GIUSEPPE LAVORATO. Insistiamo nel mantenere gli articoli aggiuntivi, conformemente all'impegno assunto in Comitato ristretto anche dalla maggioranza e dal Governo. Sottolineo nel contempo l'eccezionale responsabilità che dovranno assumersi coloro i quali voteranno contro la proposta comunista e la gravità dell'atteggiamento della maggioranza. Infatti – voglio ribadirlo – l'impegno che era stato assunto nella giornata di ieri, secondo il quale il Governo avrebbe reiterato il decreto, è stato completamente disatteso. Denunciamo, pertanto, il voltafaccia dei parlamentari della maggioranza e l'insensibilità del Governo nei confronti del dramma che sta vivendo la città di Reggio Calabria, a cui vengono indirizzate promesse fino ad oggi non mantenute! *(Vivaci proteste da parte dei deputati dei gruppi della maggioranza).*

Se questo provvedimento dovesse arenarsi ancora una volta, nulla impedirà al Governo di stralciare la parte relativa alla città di Reggio Calabria trasformandola in decreto-legge.

RAFFAELE VALENSISE. Vorrei tentare di sdrammatizzare la situazione. Nel corso della discussione di ieri, avevo proposto di approvare in linea di principio, all'unanimità, gli articoli riguardanti Reggio Calabria e poi di ritirarli, a seguito di precise dichiarazioni del Governo, sempre all'unanimità, in quanto ciò che ci divide è una questione di carattere procedurale, non di contenuto. Tuttavia temo – come è già stato evidenziato – che l'eventuale non approvazione degli articoli aggiuntivi possa precludere il decreto-legge, di analogo contenuto, che dovrà essere emanato.

Pertanto, ritiro il mio articolo aggiuntivo 21. 04, augurandomi che l'emanazione del decreto-legge avvenga in tempi rapidi. A tale proposito, signor presidente, avevo proposto che il Presidente del Consiglio, o un sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, venisse in Parlamento ad esprimere la volontà del Governo, ma purtroppo ciò non è avvenuto. Se il Governo non emanerà il decreto-legge, dovrà assumersi una gravissima responsabilità. Non ritengo opportuno, tuttavia, che si pongano in votazione tali norme in una situazione di contrasto tra i gruppi: ciò significherebbe, senza alcun dubbio, danneggiare la città di Reggio Calabria.

Propongo, quindi, che tutti gli articoli aggiuntivi vengano ritirati, come contributo all'impegno assunto dal Governo di emanare il decreto-legge entro pochi giorni. Sottolineo, inoltre, che il ritiro del mio articolo aggiuntivo ha il solo significato di un atto di protesta e di sfida nei confronti della maggioranza e del Governo, oltre a costituire – come ho già dichiarato – un atto di responsabilità per l'eventuale preclusione che potrebbe derivare dalla sua reiezione. Mi auguro, nell'interesse della città di Reggio Calabria e per la civiltà dei rapporti tra governanti e governati, che il Governo mantenga fede ai suoi impegni.

SERGIO COLONI. A nome del gruppo democratico cristiano rinnovo l'invito del relatore a ritirare gli articoli aggiuntivi e confermo le valutazioni espresse dalla mia parte politica nella seduta di ieri.

ANDREA SERGIO GARAVINI. Temo francamente che la posizione assunta dalla maggioranza sia un grave errore perché, nel momento in cui non ci divide una questione di merito, la via più rapida per assicurare l'approvazione del provvedimento al nostro esame è, a mio avviso, quella di inserire le norme in questione nel testo del progetto di legge. Ciò deve essere ribadito con forza, come ha giustamente fatto l'onorevole Lavorato nel suo intervento.

Avrei preferito che la maggioranza sottolineasse come il dissenso abbia investito unicamente l'aspetto procedurale, non il merito delle norme in questione, sul quale, anzi, è stato più volte dichiarato il consenso, il che avrebbe sgombrato il campo da problemi procedurali. Poiché, tuttavia, non vogliamo offrire il destro affinché un eventuale voto negativo sugli articoli aggiuntivi da noi presentati possa rappresentare una pregiudiziale nei confronti del contenuto di un futuro decreto-legge, dichiaro a nome del gruppo comunista di ritirare gli articoli aggiuntivi 16. 02 e 21. 03.

PIETRO BATTAGLIA, *Relatore*. Propongo di rinviare alla seduta di domani l'esame dell'articolo aggiuntivo 20. 01.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

SERGIO DE JULIO. Ritiro gli articoli aggiuntivi 9. 05 e 16. 07 nonché l'emendamento 21. 1.

PRESIDENTE Poiché all'articolo 21 non risultano presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato per chiarezza nuovamente lettura:

ART. 21.

(Istituzione della corte di appello di Reggio Calabria).

1. È istituita la corte di appello autonoma di Reggio Calabria con giurisdizione sul territorio compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Reggio Calabria, Locri e Palmi.

2. Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato a determinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il personale necessario al funzionamento della corte di appello di Reggio Calabria.

3. Sono istituiti i posti di presidente della corte di appello di Reggio Calabria e di procuratore generale della Repubblica presso la corte medesima. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge si provvederà, con decreto del Presidente della Repubblica, alle variazioni della tabella B allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, e successive modificazioni ed integrazioni, e della tabella B annessa al decreto del Presidente delle Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive modificazioni e integrazioni.

4. La corte di appello di Reggio Calabria entra in funzione nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La data è stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

5. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 5 miliardi annui a decorrere dal 1989, si fa fronte a carico degli stanziamenti previsti dall'articolo 22 della presente legge per gli anni medesimi.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 22.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 620 miliardi per l'anno 1988, in lire 800 miliardi per l'anno 1989 e in lire 880 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001

dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione, con l'esame dell'articolo aggiuntivo 20. 01 e degli ordini del giorno, le dichiarazioni di voto e la votazione finale del provvedimento in oggetto è rinviato alle ore 9 di domani, 29 settembre 1988.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 21,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO